



E. Borrello



Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "E. Borrello-F. Fiorentino"
Via Matarazzo - 88046 LAMEZIA TERME (CZ)

Tel.: 0968/437119 - Fax: 0968/437119 - 437467 - C.F.: 82006310799
e-mail intranet: czic868008@istruzione.it - PEC: czic868008@pec.istruzione.it
(Codice Univoco Ufficio: UF40VY - Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA)
<https://www.icborrellofiorentino.edu.it/>



F. Fiorentino

Prot. n. 5861/227

Lamezia Terme, 22/11/2019

Agli esercenti la responsabilità genitoriale

Al presidente del C. di I.

A tutto il personale dell'I.C. Borrello Fiorentino

Al Sito della scuola

In atti

LORO SEDI

Oggetto: Obblighi scuola-famiglia di sorveglianza sui minori.

Misura attuativa Scuola Primaria

■■■

La Dirigente Scolastica

- Vista la Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riferimento agli art.li 28 e 30;
- Visti gli art.li del Codice Civile, 1218, 2043, 2046, 2047, 2048, 2051, 2059;
- Vista la Legge n° 312/80;
- Visto il D. Lgs n° 297/94;
- Visto il D. Lgs n° 165/01;
- Considerate le disposizione per la materia di cui trattasi del CCNL vigente;
- Considerata la Legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha disposto la conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148;
- Considerati gli art.li del Codice Penale 40 ed ex 591;
- Considerato il Patto educativo di Corresponsabilità d'Istituto;
- Tenuto conto delle segnalazioni pervenute da parte dei docenti circa la sottrazione dell'obbligo di cui trattasi da parte di alcuni esercenti la responsabilità genitoriale in occasione della conclusione delle attività scolastiche;
- Tenuto conto della necessità di stabilire misure organizzative attuative della salvaguardia dei diritti e delle ragioni di tutti i soggetti coinvolti e utili per la garanzia della tutela dei minori;

Con la presente

RENDE NOTO AI DESTINATARI IN INDIRIZZO

Che l'obbligo di vigilanza del personale scolastico sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono affidati (Art. 2048 C.C.), è da intendersi riferito esclusivamente all'intero arco temporale dell'orario delle attività scolastiche.

Tale obbligo si attua in avvicendamento alla vigilanza esercitata da qualsiasi soggetto eserciti la responsabilità genitoriale sul minore, all'inizio ed al termine delle lezioni, nell'ambito degli spazi interni e/o esterni di pertinenza scolastica e riguarda in via preminente il personale docente, con l'azione coadiuvante alla sorveglianza del personale A.T.A. del profilo "A",

Ai sensi degli artt. 2043-2048 c.c., la responsabilità della P.A., sussiste anche al di fuori dell'orario scolastico, se è stato consentito l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva (Cass. civile, sez. III, n. 1623/1994). Entro tale lasso di tempo rientrano quindi non soltanto i momenti in cui si svolgono le attività strettamente didattiche ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica, ivi compreso quello della cosiddetta ricreazione, lo spostamento da un locale all'altro della scuola, il servizio di mensa, le uscite, i viaggi di istruzione, etc.

Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente e quindi in occasione delle attività definite di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi, l'assistenza alla mensa e tutte le altre attività collegate al completamento dell'orario di servizio), così come durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni, durante i quali sono tenuti a trovarsi in classe per accogliere e vigilare sugli alunni (art.27, CCNL del 24.07.2003).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 350 del Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, gli obblighi dell'insegnante non si esauriscono in quelli didattici ed educativi, ma comprendono anche quelli di una costante vigilanza sugli allievi per tutto il periodo di tempo in cui questi ultimi si trovano ad esso affidati. Da detta norma si ricava che l'insegnante non solo deve trovarsi nella scuola prima dell'inizio delle lezioni per assistere all'ingresso dei suoi alunni, ma deve rimanervi finché gli stessi non siano usciti, al termine delle lezioni. E' da ciò che consegue l'obbligo per l'insegnante di accompagnare, alla fine dell'orario scolastico, gli allievi fino all'uscita dalla scuola, intendendosi per scuola l'edificio scolastico e le sue pertinenze.

Ai sensi e per gli effetti della Sentenza n° 3074/99 della Sezione III° della Suprema Corte di Cassazione, la sorveglianza del minore va prolungata, anche dopo aver cessato il proprio orario di servizio, per il tempo necessario che possa consentire l'avvicendamento dell'affido alla vigilanza degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Nell'ambito dell'ampio dibattito e della notevole casistica giurisprudenziale, che è in continuo aggiornamento, si giunge al recente art. 19 bis della Legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha disposto la conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, (*Disposizioni in materia di uscita*

dei minori di 14 anni dai locali scolastici), che sembrerebbe aver posto termine alla questione. Tuttavia la specifica annotazione in esso contenuta circa la “*considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto*”, rimanda alle Istituzioni scolastiche la necessità di disciplinare misure organizzative utili alla salvaguardia dei minori ed al rispetto degli obblighi normativi e contrattuali dei lavoratori.

Ciò premesso, poiché pervengono a questa Dirigenza segnalazioni circa rilievi del personale della scuola, di mancato rispetto delle procedure di avvicendamento nei tempi previsti al termine dell’orario delle lezioni, da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale, si comunica che si indica quale misura attuativa utile alla salvaguardia la seguente procedura:

- 1) I signori docenti sono tenuti a segnalare all’Ufficio di Presidenza per iscritto eventuali rilievi sistematici di sottrazione da parte dell’autorità genitoriale dell’obbligo in oggetto;
- 2) Gli esercenti la responsabilità genitoriale saranno tempestivamente convocati per instaurare un corretto e proficuo dialogo di corresponsabilità con l’Istituzione Scolastica.

Nei casi reiterati o nei casi in cui risulti difficile avviare contatti in tempi congrui, l’Ufficio scrivente procederà ad attuare le segnalazioni alle Autorità di controllo competenti, con trasmissione degli atti.

Tanto si rende noto per un corretto rapporto Scuola-Famiglia.

Ad ogni buon fine si ricorda a tutti i soggetti coinvolti in questa delicata fase di avvicendamento che nei tempi e negli spazi preposti sono comunque da rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la sicurezza sui luoghi di lavoro e le disposizioni così per come regolamentate in relazione all’accesso dei terzi negli edifici, con particolare riferimento a possibili inadeguate soste negli spazi comuni interni quali androni, vani scala e /o corridoi.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Angela De Carlo

